

## **TI\_GERICHTE 52.1995.63 vom 27. April 1995**

TI Tribunale d'appello, 1995-04-27, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.1995.63](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1995.63)

FR: TI\_GERICHTE 52.1995.63 du 27 avril 1995

IT: TI\_GERICHTE 52.1995.63 del 27 aprile 1995

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 29**

gennaio 1992 sono subordinate all'approvazione da parte del Dipartimento del territorio di un impianto autonomo per il trattamento delle acque di scarico conforme all'attuale stato della tecnica e rispondente alle esigenze di protezione della captazione di acqua potabile evidenziate dagli studi condotti dall'IGC (cfr. STA citata, consid. 3); che non v'è quindi dubbio che il permesso in oggetto non è utilizzabile sintanto che non verrà integrato dall'approvazione mancante; che, a scanso di equivoci, va comunque tenuto presente che il termine di validità del permesso non è quello biennale previsto dall'art. 14 LE 1991, ma quello annuale fissato dall'art. 47 LE 1973; che in quest'ordine di idee va altresì considerato che tale termine inizierà a decorrere dal momento in cui l'autorità avrà definitivamente approvato l'impianto di depurazione delle acque di scarico; visti gli art. 3, 18, 28, 31, 40 PAmM dichiara e pronuncia: 1. L'istanza è evasa come ai considerandi. 2. Non si prelevano né spese né tassa di giustizia. 3. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione a:

\_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo: Il

presidente:

Il segretario:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.